



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno 2012, il giorno 31 del mese di dicembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Dirigente I Settore: Segreteria – AA.GG. – Personale – Servizi Demografici, avv.Cristina Carlucci, nata a Taranto il 17 luglio 1966, cod.fisc.CRLCST66L57L049N, domiciliato per la carica presso L'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro), in esecuzione del decreto del Commissario Prefettizio del 05.12.2012, protocollo n.58375;

e

il sig.Martiradonna Giuseppe, nato a Bari il 3.07.1970, ivi residente alla via G.Pellegrini n.45, codice fiscale: MRTGPP70L03A662X (in seguito identificato quale dipendente).

Viste le determine dirigenziali:

1. reg.gen.n.479 del 12.07.2012;
2. reg.gen.n.665 del 17.09.2012;
3. reg.gen.n.904 del 14.11.2012;
4. n.357/DD/settore 1 del 4.12.2012;

Considerato che, ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995, deve procedersi alla stipula del contratto individuale di lavoro:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo indeterminato decorre dal 31.12.2012 e proseguirà sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge;

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato con effetto dal 31.12.2012 nella categoria "C", pos.econ."C1" con il profilo professionale di "Istruttore".

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede:

- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore);
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni impossibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
- relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova poichè già assolto presso l'Amministrazione di provenienza (art.14 bis del CCNL 6.07.1995, così come integrato e modificato dal CCNL 16.07.1996).

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL - comparto Regioni - Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale
- Indennità di comparto
- Tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

Il dipendente sig.Martiradonna Giuseppe è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno – I Settore: Ufficio Contratti.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di settore.

Art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del T.U. privacy (D.lgs.n.196/2003).

Art.11-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

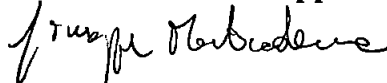
Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

Il Dirigente I Settore
avv. Cristina Carlucci

IL DIPENDENTE
Martiradonna Giuseppe



Il sottoscritto Martiradonna Giuseppe dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: Artt.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

IL DIPENDENTE
Martiradonna Giuseppe

